



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 987 del 2010, proposto da:  
Cgil (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), rappresentato e  
difeso dall'avv. Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso  
Vittorio Angiolini in Milano, Galleria del Corso, 1; Cgil  
(Confederazione Generale Italiana del Lavoro) Lombardia;

***contro***

Comune di Brugherio in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e  
difeso dagli avv. Maria Elena Allanda, Laura Elia, con domicilio  
eletto presso Maria Elena Allanda in Milano, viale Caldara 24/A;  
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Milano;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'ordinanza sindacale n. 17 del 2010, recante data del 10 febbraio  
2010, pubblicata nella medesima data all'albo pretorio ed ivi affissa

fino al 25 febbraio 2010, "per l'attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitario e di pubblica sicurezza

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brugherio in Persona del Sindaco P.T.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori V. Angiolini per il ricorrente, M. Elena Allanda, L. Elia, per la resistente e G. Manadia per l'Avvocatura dello Stato;

Impregiudicato il necessario approfondimento demandato alla udienza pubblica di prossima celebrazione, il Collegio, *prima facie*, ha motivo di dubitare sia che sussistano in concreto i presupposti per l'adozione delle ordinanze sindacali di cui agli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, sia che tra le attribuzioni dell'ente locale rientri il potere di regolamentare le materie della immigrazione, della anagrafe, dei rapporti dello Stato con l'Unione europea, del diritto di asilo e della condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione

europea;

Ritenute superabili le sollevate eccezioni pregiudiziali di irricevibilità del ricorso e difetto di legittimazione;

P.Q.M.

Il Tribunale,

ACCOGLIE l'istanza incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Dario Simeoli, Referendario, Estensore

Raffaello Gisondi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2010

IL SEGRETARIO

